



COMUNE DI CASTELPAGANO

PROVINCIA DI BENEVENTO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 Del 28-03-2017

OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ALIQUOTA TASI ANNO 2017 - DETERMINAZIONI

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **18:30**, nella Casa Comunale, dietro invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straord. urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune è in carica:

<i>Zeoli Michelino</i>	P	<i>Rubortone Gianni</i>	A
<i>Bozzuto Giuseppe</i>	P	<i>Bozzuto Donato</i>	P
<i>Greco Giovanni</i>	P	<i>De Matteis Alberto</i>	P
<i>Mideo Lucio</i>	P		

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Sig. *Donato Bozzuto* in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE *Dott.ssa Maria Grazia Di Nunzio*.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento all'ordine del giorno.

Acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lvo 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ENTRATE-VIGILANZA-COMMERCIO
F.to Rag. Mario Zeoli

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Maria Grazia Di Nunzio

IL CONSIGLIO

PREMESSO:

- che l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Leg.vo n.446/1997, il Consiglio Comunale determina la disciplina TASI;
- che l'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- che il Decreto del Ministero dell'Interno n. 244 del 30.12.2016, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30.12.2016, differisce al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2017 da parte degli Enti Locali;
- che l'art. 1 comma 42, lettera a) della Legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017), stabilisce la sospensione per l'anno 2017 dell'efficacia delle legge regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, specificando nell'ultimo periodo che la predetta sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO

che la Legge n. 147/2013 prevede:

- a) all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il Comune con apposita deliberazione adottata dal Consiglio ai sensi dell'art. 52 del D. Leg.vo N. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- b) all'art. 1, comma 677, che "il Comune, con medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare le aliquote rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale dell'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille";
- c) all'art. 1 comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, l'aliquota della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- d) all'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 28/03/2014, è stabilito che sull'unità immobiliare di cui al comma 1 del medesimo articolo (unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE) le imposte TARI e TASI sono applicate per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi e quindi versate nella misura di un terzo della tassa;
- e) all'art. 1 comma 669, così come modificato dall'art. 1 comma 14, lettera b) della legge 208/2015, il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati o di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'I.M.U. di cui all'art. 13, comma 2 del D.L. N. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- f) all'art.1, comma 639, così come modificato dall'art. 1 comma 14, lettera a) della legge 208/2015, è stabilito che la TASI è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- g) all'art. 1 comma 681 così come modificato dall'art. 1 comma 14 della legge 208/2015 è stabilito che: ".....Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015...

Visto il comma 2 dell'art. 9-bis del D.L. 28/03/2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23/05/2014 n. 80, riguardante il regime di tassazione degli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, dispone che sull'unità immobiliare di cui al comma 1 del medesimo articolo: a) *possedere, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, una e una sola unità immobiliare che non risulti locata o data in comodato d'uso*; b) *essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)*; c) *essere già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza*), le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

Considerato che l'Ente ha individuato nei servizi indivisibili sottoindicati quelli alla cui parziale copertura sono destinati gli introiti derivanti dall'applicazione della Tasi, così come desunti dai costi sostenuti nell'anno 2016 e che presuntivamente si prevedono nel redigendo bilancio di previsione 2017:

Pubblica illuminazione e servizi connessi	€ 20.420,00
Totale costi	€ 20.420,00
Gettito presunto TASI	€ 20.420,00

Viste le stime operate dall'Ufficio Tributi dalle quale risulta che il gettito della TASI presumibile di €20.420,00 potrà essere conseguito attraverso l'applicazione delle seguenti misure:

- a) aliquota dell' 1,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, esclusivamente di categoria A/1, A/8 e A/9;
- b) aliquota dell' 0.5 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993;
- c) aliquota dell' 0.5 per mille per le altre fattispecie di immobili imponibili ai fini TASI, diverse da quelle di cui ai punti precedenti.
- d) nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, solo il possessore è tenuto al versamento della TASI nella percentuale già stabilita dal comune nel 2015 nella misura del 80%;
- e) nel caso di unità immobiliare detenuta da un soggetto che la destina ad usi diversi dall'abitazione principale il possessore versa la TASI nella misura del 80% e il detentore nella misura del 20%
- f) per gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, la riduzione di 2/3 dell'imposta in oggetto di cui al comma 2 dell'art.9/bis del D.L. 28/03/2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23/05/2014 n. 80, opera solo in presenza delle seguenti condizioni: possedere, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, una e una sola unità immobiliare che non risulti locata o data in comodato d'uso; essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE); essere già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza;

Visto il D. Leg.vo n.267/2000;

Vista la legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017);

Con voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

Per la narrativa che precede;

- di individuare quali servizi indivisibili, quelli di seguito riportati con i relativi costi che troveranno parziale copertura con le risorse derivanti dall'applicazione della TASI:

Pubblica illuminazione e servizi connessi	€ 20.420,00
Totale costi	€ 20.420,00
Gettito presunto TASI	€ 20.420,00

-di applicare per l'anno 2017 le seguenti aliquote e misure di applicazione:

aliquota dell' 1,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, esclusivamente di categoria A/1, A/8 e A/9;

- g) aliquota dell' 0.5 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993;
- h) aliquota dell' 0.5 per mille per le altre fattispecie di immobili imponibili ai fini TASI, diverse da quelle di cui ai punti precedenti.
- i) nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, solo il possessore è tenuto al versamento della TASI nella percentuale già stabilita dal comune nel 2015 nella misura del 80%;
- j) nel caso di unità immobiliare detenuta da un soggetto che la destina ad usi diversi dall'abitazione principale il possessore versa la TASI nella misura del 80% e il detentore nella misura del 20%
- k) per gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, la riduzione di 2/3 dell'imposta in oggetto di cui al comma 2 dell'art.9/bis del D.L. 28/03/2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23/05/2014 n. 80, opera solo in presenza delle seguenti condizioni: possedere, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, una e una sola unità immobiliare che non risulti locata o data in comodato d'uso; essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE); essere già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza;

-di pubblicare la delibera di approvazione delle aliquote TASI Anno 2017, sul sito del Dipartimento del Ministero delle Finanze - Portale del Federalismo Fiscale entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio;

Inoltre stante l'urgenza di provvedere, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Leg.vo n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Donato Bozzuto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Grazia Di Nunzio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Albo n° 152 del 15-04-2017

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 15-04-2017 al giorno 30-04-2017.

Castelpagano, li 01-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Grazia Di Nunzio

IL MESSO COMUNALE
F.to Rosario Rubortone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-04-2017 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 della legge n.267/2000.

Castelpagano, li 27-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Grazia Di Nunzio

Ai sensi dell'art.18 D.P.R. 28-12-2000 n.445, io sottoscritto Di Nunzio Maria Grazia

CERTIFICO

Che la presente copia da me collazionata, formata da n. _____ pagine, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Castelpagano, li 15-04-2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Grazia Di Nunzio